

LEGGE REGIONALE 13 aprile 1992, n. 3
Revisione degli ambiti territoriali delle Unità Sanitarie Locali.
(BUR n. 39 del 17 aprile 1992)

N. B. Non si riportano gli allegati alla presente legge.

Art. 1

(Ridefinizione degli ambiti territoriali delle Unità Socio Sanitarie Locali)

1. La tabella "A" di cui all'art. 4, I comma, della legge regionale 2 giugno 1980, n.18, è sostituita dalla tabella "A" allegata alla presente legge.¹

Art. 2²

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 6

Art. 7

Art. 8

1. La sede di ciascuna Unità Socio Sanitaria Locale è indicata nell'allegato "A" della presente legge.

Art. 9

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le norme di cui alle parti tuttora vigenti del T.U. della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alla legge 8 giugno 1990, n. 142, al decreto legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1991 n. 111, e alle leggi regionali 2 giugno 1980, n. 18, 30 novembre 1981, n. 18, 17 dicembre 1981, n. 21, 27 agosto 1986, n. 38.

Art. 10

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate tutte le norme regionali in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge.

¹ La citata L.R. n. 18 è stata abrogata dall'art. 19 della L.R. n. 2/1996.

² Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono stati abrogati dall'art. 19 della L.R. n. 2/1996.